

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 475/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2011

**che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»). In considerazione dell'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale») nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e per le società incluse nel campione sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 %, mentre per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio dell'8,4 %. Con il regolamento (CE) n. 249/2008 è stata istituita un'aliquota del dazio del 4,3 % per una società. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata un'aliquota del dazio del 28,8 % per la RPC.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore nella RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:

— non ha esportato verso l'Unione i prodotti descritti nell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005) («periodo dell'inchiesta») (prima condizione),

— non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC soggetto alle misure antidumping istituite da detto regolamento (seconda condizione), e

— ha effettivamente esportato verso l'Unione i prodotti in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui sono basate le misure oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante nell'Unione (terza condizione),

l'articolo 1 di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio dell'8,4 % applicata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3) L'elenco delle società cui è stata concessa l'aliquota del dazio medio ponderato dell'8,4 % prevista per le società che hanno collaborato all'inchiesta e contenuto nel regolamento (CE) n. 1425/2006 è stato modificato dai regolamenti (CE) n. 249/2008 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 189/2009 <sup>(4)</sup> nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 474/2011 <sup>(5)</sup>.

## B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4) Sei società cinesi hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(5) È stato effettuato un esame per determinare se i sei richiedenti rispondessero alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006.

(6) A ciascuno dei sei richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la propria conformità alle tre condizioni sopraindicate.

(7) Una società che ha chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi possibile verificare se fosse conforme alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 e la sua richiesta è stata respinta.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

<sup>(5)</sup> Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

